

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 911)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

e col Ministro della Difesa

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1969

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune Amministrazioni statali

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'immediato dopoguerra, a causa dell'esistenza di notevoli quantitativi di materiali giacenti nei depositi, nei porti e negli aeroporti, fu emanato, attese le eccezionali circostanze ed allo scopo di consentire una pronta sostituzione dei beni di cui trattasi, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 1487, in virtù del quale le Amministrazioni militari furono autorizzate per un periodo di tempo limitato a 3 mesi a procedere con modalità particolari alla permuta o alla vendita di quei materia-

li di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che non conveniva ulteriormente conservare allo stato in cui si trovavano.

Tale termine di validità venne più volte prorogato in virtù di numerose leggi (in particolare la legge 27 dicembre 1953, n. 962, e la legge 17 aprile 1957, n. 267, che estesero l'applicazione dell'indicata norma ai materiali del Genio, del Commissariato, della Sanità, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) l'ultima delle quali in data 22 novembre

1961, n. 1290, stabilì la proroga sino al 30 giugno 1964.

Il Tesoro, pur essendo in linea di massima contrario al perpetuarsi di deroghe ai principi sui quali si fonda il vigente ordinamento amministrativo-contabile, non è alieno, tenuto conto delle esigenze ripetutamente prospettate dai Dicasteri della difesa, dell'interno e delle finanze, a consentire, con apposito provvedimento legislativo, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, alle Amministrazioni interessate di portare in aumento dei rispettivi stati di previsione della spesa i ricavi ottenuti dalla vendita di quei beni che non conviene ulteriormente usare o conservare e dichiarati « fuori uso » escludendo la possibilità di procedere a permuta, in quanto tale procedura si è rilevata antieconomica per l'Erario.

Nel provvedimento in parola, accogliendo le richieste formulate dai predetti Dicasteri, oltre a prevedere l'efficacia per un periodo di 5 anni, vengono inclusi altri materiali (di casermaggio, meccanografici, macchine da riproduzione, eccetera) nonchè i relitti di navi e di galleggianti non più reimpiegabili e le navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a 400 tonnellate; viene anche prevista l'alienazione, con riassegnazione del ricavo al bilancio militare, dei materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi.

Sulla base delle indicate considerazioni è stato predisposto l'accluso disegno di legge composto da cinque articoli.

Con l'articolo 1 — fissato il termine di efficacia del provvedimento — si elencano distintamente per i tre Dicasteri interessati (Difesa, Interno e Finanze) i beni che gli stessi sono autorizzati a vendere e si stabiliscono altresì la procedura e le condizioni necessarie perchè i beni medesimi possano essere dichiarati « fuori uso ».

Per la vendita dei materiali di armamento ed equipaggiamento acquisiti dalla Difesa nel quadro degli aiuti militari USA e canadesi non è prevista la dichiarazione « fuori uso » in quanto i materiali stessi

sono tenuti dall'Amministrazione militare a « titolo fiduciario ».

Con l'articolo 2 si prescrive che per la procedura da seguire per le vendite e per la forma di contrattazione si applicano le disposizioni contenute nella legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, con esclusione della trattativa privata, attesa la particolare natura del provvedimento.

Il ricorso a detta forma di contrattazione è consentito soltanto per la vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio radiate dal quadro del naviglio militare, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Con l'articolo 3 si prevede, in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato, la riassegnazione delle somme ricavate dalla alienazione dei beni di cui all'articolo 1 ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, al fine di consentirne la immediata utilizzazione per la ricostituzione dei beni venduti.

Ovviamente, il ricavato dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza superiore a quella indicata al precedente articolo 1 viene versato a favore dell'Erario.

Con l'articolo 4 si stabilisce che, qualora il prezzo corrente dei beni che si alienano superi le lire 1.000.000, il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — designa un proprio funzionario ad intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici.

Con l'articolo 5, infine, si prescrive che il prezzo corrente dei beni di che trattasi deve essere determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i materiali risultano giacenti.

Atteso quanto sopra, si confida che gli onorevoli senatori vorranno dare il loro assenso all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni a fianco di ciascuna di esse indicati, dichiarati fuori uso:

1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonché relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate quattrocento e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;

2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie;

Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio e automobilistico;

3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio.

Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) — esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle Forze armate nel quadro negli aiuti USA e canadesi — possono essere dichiarati « fuori uso » dalla Commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

Art. 2.

Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione, in ogni caso, della trattativa privata.

La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio, radiate dal quadro del naviglio militare, può essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 3.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate — in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato — in aumento, con decreti del Ministro del tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1, sono versate in Tesoreria a favore dell'Erario.

Art. 4.

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000 il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — designa un proprio funzionario per interve-

nire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche.

Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'perimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

Art. 5.

Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.